

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>N 122 delibera</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 20 DLGS 50/2016 TRA IL COMUNE DI AMATRICE E L'ORGANIZZAZIONE LAGA INSIEME ONLUS PER IL RESTAURO FONTANE PUBBLICHE DELLA FRAZ.NE CORNELLE DI SOPRA.
<i>Data 14-07-2021</i>	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **13:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P
Capriotti Federico	ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
- l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede:
 - “ 1. *Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*
 - 2. *L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.*
 - 3. *La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;”*

PRESO ATTO che a seguito del sisma numerosi soggetti privati hanno proposto la concessione di opere provvisorie o definitive ad uso pubblico;

CHE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'OCDPC n. 460 del 15.06.2017, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare cessioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare ad attività di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le aree SAE;

VISTA la proposta, presentata in data 6.7.2021 prot. 13445, con la quale l'Ass.ne Laga Insieme Onlus, con sede in Amatrice (RI) P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto snc C.F. 90047030573, manifesta la disponibilità a restaurare a propria cura e spese le fontane pubbliche della Fraz. Di Amatrice Cornelle di Sopra ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 50/2016, All.A);

RITENUTO l'intervento necessario ed utile al ripristino architettonico delle frazioni dopo il sisma.

ATTESO CHE è necessario ricondurre tale proposta nelle più ampie previsioni dell'articolo 20 del Codice dei contratti;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, presentata dal l'Ass.ne Laga Insieme Onlus;

RITENUTA la proposta progettuale rispondente alle necessità del Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che la proposta in oggetto non necessita di conformità urbanistica;

VISTO lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime.

DELIBERA

DI VALUTARE POSITIVAMENTE la proposta progettuale presentata dalla Ass.ne Laga Insieme Onlus, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per il restauro a propria cura e spese le fontane pubbliche della Fraz. di Amatrice Cornelle di Sopra;

DI APPROVARE lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del DLgs 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DELEGARE il Vice Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

DI DICHIARARE con separata votazione con esito favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to Massimo Bufacchi

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 23-07-2021

Reg. 1346

lì

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

lì,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 14-07-2021

☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

☒ **Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 14-07-2021

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
